

Deliberazione 29 aprile 2010 - PAS 8/10

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione dei valori di conguaglio, per l'anno 2009, del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2010

Visti:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2009 (di seguito: decreto 30 settembre 2009);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come modificata ed integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione 29 marzo 2007, n 79/07 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
- la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09 (di seguito: deliberazione AGI 13/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/09);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come modificata ed integrata (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09 (di seguito: deliberazione PAS 16/09);
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/08 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 399/10 e n. 400/10;
- il parere 9 dicembre 1999 della Sezione prima del Consiglio di Stato, n. 996/99.

Considerato che:

- l’articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09 ha previsto che *“in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e*

fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”;

- l'articolo 2, comma 141, della legge n. 244/07, stabilisce che, *“ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”;*
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, l'Autorità deve presentare una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2009, delle modalità di aggiornamento del CEC:
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, sulla base di quanto già previsto con le deliberazioni ARG/elt 154/08 e n. 249/06;
 - modificando i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
- ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta di cui al precedente alinea dovrà riguardare le modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio, su base annuale, e in acconto, su base trimestrale.

Considerato che:

- l'Autorità, con la deliberazione n. 249/06 ha definito le modalità di aggiornamento, per l'anno 2007, del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: CEC):
 - utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale;
 - mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99;
- il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 1275/08 e seguenti, ha confermato la validità della deliberazione n. 249/06;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha previsto di aggiornare il CEC, a partire dall'anno 2008, confermando la metodologia della deliberazione n. 249/06 con alcune modificazioni, al fine di introdurre elementi di flessibilità correlati alle dinamiche del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 3356/09 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti, pur avendo annullato la deliberazione ARG/elt 154/08, non mettono in discussione il criterio di calcolo del CEC fissato dall'Autorità; e che, a tale proposito, il medesimo Tar afferma che *“l'illegittimità riscontrata non attiene alle caratteristiche intrinseche del criterio tecnico applicato dall'amministrazione”* (sentenza n. 3357/09) ovvero che *“la permanenza di una situazione di fatto sostanzialmente omogenea a quella riscontrata al tempo dell'adozione della delibera n. 249/06 rende ragionevole il mantenimento della metodologia di aggiornamento del prezzo medio del combustibile già utilizzata”* (sentenza n. 3358/09);

- con le sentenze n. 3356/09 e seguenti, il Tar Lombardia ha accolto solo due censure formulate dalle ricorrenti:
 - il primo motivo accolto riguarda la previsione, all'interno della deliberazione ARG/elt 154/08, della clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 195/02, poiché tale clausola viene considerata come un parametro di determinazione del valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all'applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e poiché *“non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”*;
 - il secondo motivo accolto riguarda un presunto difetto d'istruttoria. In particolare, secondo il Tar Lombardia, l'Autorità, nel determinare il prezzo del gas ai fini dell'aggiornamento del CEC per il 2008, avrebbe *“preso in esame risultanze istruttorie e valori relativi ad anni precedenti – come il 2004 – già considerati dalla delibera n. 249/06 e non coerenti con il periodo cui si riferisce la deliberazione impugnata”* e *“ha posto a fondamento dell'aggiornamento un valore riferito al 2004, senza considerare gli aggiornamenti del valore medesimo disposti proprio con la delibera n. 249/06”*;
- l'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 50/09, ha determinato transitoriamente il valore di conguaglio, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, secondo la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, con salvezza di ogni provvedimento che dovrà essere adottato all'esito del contenzioso sulla delibera ARG/elt 154/08; e che la deliberazione ARG/elt 50/09 è stata annullata dal Tar Lombardia con le sentenze n. 399/10 e n. 400/10;
- l'Autorità, con la deliberazione PAS 16/09, ha formulato, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio per l'anno 2009 e in acconto e conguaglio per gli anni successivi;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, con il decreto 30 settembre 2009, ha determinato l'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, conformemente alla proposta di cui al precedente alinea.

Ritenuto opportuno:

- formulare, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in relazione al conguaglio per l'anno 2009, rimandando ad un separato provvedimento la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC in acconto e a conguaglio per gli anni successivi.

Ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda la determinazione del valore del CEC a conguaglio per l'anno 2009, di:

- determinare transitoriamente il valore di conguaglio del prezzo medio del combustibile convenzionale, secondo la formula prevista dalla deliberazione n. 249/06, con salvezza di ogni provvedimento che dovrà essere adottato all'esito del contenzioso sulla deliberazione ARG/elt 154/08;
- confermare i valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, utilizzati nel decreto 30 settembre 2009 ai fini del calcolo del valore del CEC in acconto per il quarto trimestre 2009;
- calcolare, pertanto, il valore del CEC, espresso in c€/kWh, pari al prodotto tra:
 - a) il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in c€/mc, calcolato secondo le modalità riportate nei successivi alinea e
 - b) i valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, attualmente vigenti, rimandando ad un separato provvedimento, relativo agli anni successivi al 2009, la proposta di nuovi valori che tengano conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
- calcolare il prezzo medio del combustibile convenzionale di cui alla lettera a) del precedente alinea, espresso in c€/mc, pari alla somma delle seguenti tre componenti:
 - a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari, per l'anno 2009, a 1,78 c€/mc;
 - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, pari, per l'anno 2009, a 3,84 c€/mc;
 - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata secondo le modalità di calcolo previste dalla deliberazione n. 249/06, pari, per l'anno 2009, a 23,97 c€/mc

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in relazione al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2009, riportata nell'*Allegato A* al presente provvedimento, rimandando ad un separato provvedimento la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto per gli anni successivi al 2009;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del corrispondente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

29 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis